

Allegato all'oggetto n.
Adunanza del Consiglio regionale in data

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XIII LEGISLATURA

Proposta di legge regionale

n. 203

**Disposizioni in materia di libertà e gratuità di accesso alla rete internet nel
territorio regionale.**

presentata dai Consiglieri

Louvin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian e Morelli

il 9 luglio 2012

RELAZIONE

L'importanza dell'accesso alla comunicazione via internet si è affermata negli ultimi due decenni su scala mondiale come un fattore vitale per la diffusione della cultura, per la comunicazione, per la formazione dell'opinione pubblica, per l'esercizio dei diritti di partecipazione democratica.

È indispensabile che, allo stadio attuale della nostra civiltà, tutti abbiano un eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizioni di parità e con modalità tecnologicamente avanzate.

Come l'acqua e come l'aria, così anche la possibilità di essere concretamente collegati alla rete deve oggi considerarsi un bene comune da rendere disponibile per tutti.

Internet è, infatti, uno strumento che ha rivoluzionato in modo permanente il nostro modo di comunicare e di relazionarci con gli altri, acquisendo un ruolo fondamentale come mezzo di emancipazione individuale e collettivo, che favorisce conoscenza, informazione e confronto. Internet avvantaggia, però, anche processi di reale democratizzazione e partecipazione, di sviluppo sociale, di ricerca, di creatività artistica e di progresso economico. In questo senso, costituisce uno strumento insostituibile di libertà e di uguaglianza.

È compito della Regione farsi interprete delle trasformazioni che si stanno verificando per effetto dello sviluppo di questa tecnologia e assicurare che il suo impatto sui diritti di tutti i cittadini sia conforme ai principi costituzionali di libertà ed eguaglianza, rafforzando l'esistenza di questo nuovo e fondamentale diritto che prende forma nell'alveo delle già consolidate libertà di informazione e di comunicazione, di associazione, di riunione, di iniziativa economica privata e

di libertà politica.

Il diritto alla libertà informatica si manifesta soprattutto come un aspetto nuovo dell'antica idea di libertà personale, spingendo in avanti la frontiera della libertà dell'uomo nella società moderna che costruiamo giorno dopo giorno.

È perciò evidente che l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione deve essere strumentale all'esercizio di queste libertà e deve essere posto al loro servizio.

Nella prima fase del suo sviluppo, questa nuova tecnologia della comunicazione ha richiesto soprattutto interventi di protezione giuridica della privacy.

Adesso, appare urgente dare concretezza anche alla diffusa richiesta dell'intera collettività di potersi valere in ogni luogo e momento degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere, per costruire nuove relazioni, per inviare e richiedere informazioni, per accedere liberamente e senza filtri, nel quadro di un network aperto, alle fonti di conoscenza rese disponibili su larga scala dalla telematica.

Riconoscendo il diritto di accesso a Internet, la nostra Regione intende renderne concreta la natura di diritto sociale, facendo diventare operativa la pretesa dei cittadini alla prestazione pubblica del servizio di accesso alla rete al pari di quello ai servizi dell'istruzione e della salute.

Grazie a questo intervento, la collettività potrà orientarsi nel senso di dare piena attuazione anche a una piena cittadinanza digitale.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ha già reso effettivi alcuni diritti dei cittadini e delle imprese, quali il diritto all'uso delle tecnologie, alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico,

all'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, all'utilizzo della posta elettronica certificata, all'alfabetizzazione informatica dei cittadini e alla partecipazione democratica elettronica. Questi singoli diritti, per poter essere esercitati, richiedono però l'effettività di una continua connessione alla rete agevolmente conseguibile.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha già iniziato a operare positivamente per il diffondersi della cultura e degli strumenti informatici.

Si tratta ora di rafforzare e consolidare effettivamente le condizioni di eguale accesso al "bene comune" costituito dalla rete internet da parte di tutti i cittadini della Regione, in un contesto aperto alla fruizione di tale bene anche a tutti coloro che, benché non residenti in Valle d'Aosta, vi vivono, soggiornano o transitano attraverso.

La governance di un complesso sistema di comunicazione quale Internet coinvolge i soggetti pubblici a vari livelli e ciascuno di essi deve operare, nell'ambito delle proprie competenze, nell'elaborazione dei principi, nella definizione delle norme e delle regole, nella definizione delle procedure decisionali e dei programmi operativi che determinano l'evoluzione e l'uso di Internet.

Per le ridotte dimensioni della Valle d'Aosta e per la capillarità delle infrastrutture esistenti, la nostra Regione può configurarsi come territorio ideale per l'applicazione concreta del principio di libero accesso, secondo modalità che gli attuali protocolli operativi già esistenti rendono oggi effettivamente possibili. Ciò può oltretutto avvenire partendo, senza particolari oneri, dall'esistenza di ampi margini di connettività già in disponibilità delle amministrazioni pubbliche e non fruiti pienamente, soprattutto durante gli orari di chiusura degli uffici pubblici.

Questa operazione tecnica può realizzarsi agevolmente attraverso l'azione della società controllata pubblica che la Regione ha promosso con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e secondo le procedure disposte dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16, in materia di programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Con quest'ultima legge si è, infatti, inteso espressamente "promuovere e sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita, favorendo la piena parità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

L'efficacia delle misure disposte dalla presente legge si rafforza attraverso la previsione di una rapida integrazione operativa nel quadro della collaborazione già in atto fra le reti wireless regionale e comunali.

La presente proposta di legge si compone di 10 articoli, di seguito sinteticamente illustrati.

L'articolo 1 esplicita le finalità dell'intervento normativo e, in particolare, il riconoscimento della natura di bene comune della rete internet, promuovendone l'accesso, oltre che ai residenti nella Regione, anche a tutti coloro che vi vivono, soggiornano o transitano attraverso.

L'articolo 2 definisce le condizioni di alfabetizzazione informatica e di educazione informatica permanente della popolazione regionale, con particolare riferimento alle proprie politiche educative, del lavoro e dell'assistenza sociale, al fine di migliorare la capacità di espressione informatica dei cittadini.

L'articolo 3 detta norme in materia di potenziamento e adeguamento alle finalità

della presente proposta di legge delle infrastrutture di rete mediante i necessari processi di programmazione.

Gli articoli 4 e 5 fissano, rispettivamente, il carattere no profit della rete wireless regionale e la neutralità della stessa.

L'articolo 6 precisa i criteri di pubblicità del servizio, mentre all'articolo 7 sono stabilite le garanzie di eguaglianza, di quantità e qualità del servizio nell'uso della rete.

Le determinazioni di principio contenute nella presente proposta di legge trovano attuazione pratica per mezzo del disciplinare tecnico di cui all'articolo 8, che definisce l'infrastruttura tecnologica necessaria per l'interconnessione delle reti.

L'articolo 9 demanda alla Giunta regionale l'adozione delle modifiche alla convenzione stipulata tra la Regione e l'INVA SpA, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 16/1996, necessarie per dare attuazione alla presente proposta di legge.

Infine, il monitoraggio dell'impatto della proposta di legge è assicurato mediante la c.d. "clausola valutativa" di cui all'articolo 10, che impegna la Giunta regionale a riferire annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce la natura di bene comune della rete internet e promuove l'accesso alla stessa di tutti i residenti nella Regione, nonché di coloro che vi vivono, soggiornano o transitano attraverso, in condizioni di libertà, eguaglianza e gratuità, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione e alla comunicazione, di favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati e delle imprese ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove:
 - a) il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione e di quella degli enti locali in un contesto di trasparenza e allo scopo di assicurare la piena connettività delle persone fisiche e giuridiche che vivono e operano nel territorio regionale;
 - b) lo sviluppo di una società dell'informazione e della conoscenza aperta e democratica in ambito regionale.

Art. 2
(Alfabetizzazione informatica ed educazione informatica
permanente)

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e con il loro concorso, condizioni generalizzate di alfabetizzazione informatica e favorisce, anche nell'ambito delle proprie politiche del lavoro e dell'assistenza sociale e in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, processi di educazione permanente allo scopo di migliorare le capacità di espressione informatica dei residenti nel territorio regionale.

Art. 3
(*Infrastrutture*)

1. La Regione e gli enti locali potenziano le infrastrutture di rete e rendono effettiva l'accessibilità gratuita a esse di tutti i cittadini della Regione, nonché di coloro che vi vivono, soggiornano o transitano attraverso, alle informazioni disponibili in internet, attraverso l'utilizzo di tecnologie di comunicazione wireless.
2. Le condizioni di accesso gratuito a internet per mezzo delle necessarie innovazioni organizzative e tecnologiche sono attuate e rese operative attraverso il piano pluriennale per lo sviluppo del sistema informativo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme).
3. La Giunta regionale promuove l'adesione della Regione e degli enti locali ad accordi di collaborazione sulla cittadinanza digitale con le reti esistenti per garantire un accesso alla rete aperto e senza discriminazioni a tutti i soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l'espletamento delle necessarie procedure di registrazione.

Art. 4
(*Carattere no profit della rete wireless regionale*)

1. L'uso della rete wireless regionale non ha finalità di lucro e non può essere sfruttato commercialmente.
2. I dati di utilizzo della rete e degli utenti sono gestiti dall'INVA SpA, sulla base della convenzione di cui all'articolo 7 della l.r. 16/1996, e non possono essere ceduti a terzi né utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla gestione della rete.

Art. 5
(*Neutralità della rete wireless regionale*)

1. Non sono consentite restrizioni all'accesso alla rete internet e ai suoi servizi né sui dispositivi utilizzabili dagli utenti ulteriori rispetto a quelle già previste della normativa vigente.

Art. 6

(Pubblicità del servizio)

1. Il servizio della rete gratuita wireless regionale è garantito e pubblicizzato mediante l'adozione, da parte della Giunta regionale e previo parere conforme della Commissione consiliare competente, di una carta dei servizi wireless offerti, recante l'indicazione delle modalità di registrazione, delle eventuali restrizioni d'uso e dei riferimenti alle informative agli utenti richieste ai sensi di legge.

Art. 7

(Garanzie di eguaglianza, di quantità e qualità del servizio)

1. E' garantito a tutti gli utenti registrati un pari livello di servizio assicurando, nel caso di limitazioni di tempo o di traffico, il limite minimo giornaliero di due ore di collegamento, anche non continuativo, e il volume di traffico generato non inferiore al limite definito con il disciplinare tecnico di cui all'articolo 8.

Art. 8

(Disciplinare tecnico)

1. La Regione e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) adottano d'intesa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare tecnico che definisce l'infrastruttura tecnologica per l'interconnessione delle rispettive reti wireless gratuite.

Art. 9

(Adeguamento della convenzione tra Regione e INVIA SpA)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad approvare gli adeguamenti della convenzione tra Regione e INVIA SpA, di cui all'articolo 7 della l.r. 16/1996, necessari per dare attuazione alla presente legge.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione che illustra lo stato di attuazione della presente legge.